

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE DELLA LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FORMATIVE.

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal Direttore pro-tempore della Funzione specialistica “Sport e Giovani”, Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne - Direzione Generale Presidenza;

E

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE LOMBARDIA, in seguito denominato Collegio Regionale, con sede operativa Via de' Capitani di Masegra, Castel Masegra – 23100 Sondrio, codice fiscale 97165140159, rappresentato dal Presidente pro-tempore, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta;

PREMESSO che:

- l’art. 7 della legge n. 6 del 2 gennaio 1989 “Ordinamento della professione di guida alpina”, così come modificato ed integrato dall’art. 23 della legge n. 81 del 8 marzo 1991 “Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”, prevede che i corsi teorico pratici di preparazione agli esami per l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina siano organizzati dalle regioni con la collaborazione dei collegi regionali;
- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna” così come modificata dalla legge regionale 23 luglio 2024, n. 11 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024”, prevede:
 - all’art. 11, comma 2, che “La Regione cura l’organizzazione dei corsi di formazione finalizzati all’abilitazione all’esercizio delle professioni di maestro di sci, di aspirante guida alpina di primo e secondo livello, di guida alpina-maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi collegi regionali.”;
 - all’art. 11, comma 2.2, che “I corsi di aggiornamento professionale per le professioni di cui al comma 2 sono organizzati, sotto la vigilanza della Regione, dai rispettivi collegi regionali o da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi, nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali).”;

- il regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 “Norme per la promozione delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni della montagna” prevede:
 - all'art. 9 comma 1, che “La direzione regionale competente cura l'organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina di primo e secondo livello e di guida alpina-maestro di alpinismo e dei relativi esami, anche mediante stipula di apposite convenzioni con il collegio regionale delle guide alpine. La direzione definisce, in particolare, modalità di svolgimento e programmi dei corsi, sedi di svolgimento, date delle prove attitudinali, quote di iscrizione alle stesse prove attitudinali e quote di iscrizione per ciascun corso e per gli esami.”;
 - all'art. 19 comma 1, che “La direzione regionale competente cura l'organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di accompagnatore di media montagna e dei relativi esami, anche mediante stipula di apposita convenzione con il collegio regionale delle guide alpine. La direzione definisce, in particolare, modalità di svolgimento e programmi dei corsi, sedi di svolgimento, date delle prove attitudinali, quote di iscrizione alle stesse prove attitudinali e quote di iscrizione per ciascun corso e per gli esami”;

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia e Collegio regionale delle Guide Alpine della Lombardia hanno sottoscritto in data 25/11/2022 una Convenzione per l'affidamento e l'organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento per il triennio 2023/2025, approvata con D.G.R. n. XI/7351 del 21/11/2022, che resta in vigore fino al 31/12/2025;
- Tale Convenzione si pone in continuità con le attività in precedenza svolte dal Collegio regionale delle guide alpine relativamente all'organizzazione delle attività formative e di aggiornamento, per le annualità 2020-2022 (D.G.R. n. 2475 del 18 novembre 2019), 2017-2019 (D.G.R. n. X/6253 del 20 febbraio 2017), e precedenti;

DATO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in attuazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 b), della legge regionale 23 luglio 2024, n. 11 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024”, i corsi di aggiornamento professionale per le professioni di:

- aspirante guida alpina di primo livello;
- aspirante guida alpina di secondo livello;
- guida alpina-maestro di alpinismo;
- accompagnatore di media montagna;

saranno organizzati, sotto la vigilanza della Regione, direttamente dal Collegio regionale delle Guide alpine, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

La Regione e il Collegio Regionale individuano con il presente atto le modalità per provvedere di comune accordo all'organizzazione delle attività formative del biennio 2026/2027 per:

- aspirante guida alpina di primo livello;
- aspirante guida alpina di secondo livello;
- guida alpina-maestro di alpinismo;
- accompagnatore di media montagna;

comprensivo altresì dell'organizzazione e della responsabilità tecnico-logistica delle relative prove attitudinali nonché degli esami di abilitazione, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, e secondo le condizioni contenute nei seguenti articoli.

ARTICOLO 2 – COMPETENZE DELLA REGIONE

Nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento regionale n. 5 del 29 settembre 2017, in merito alla cura e promozione dei corsi teorico pratici di formazione e preparazione agli esami per le professioni di cui al precedente art. 1, alla Regione competono i seguenti adempimenti e determinazioni:

- a) approvazione della programmazione annuale dei fabbisogni formativi;
- b) partecipazione alla stesura e alla definizione dei programmi dei corsi e indicazione delle modalità di svolgimento;
- c) attivazione dei singoli corsi, con determinazione delle quote di iscrizione a carico degli allievi;
- d) indicazione delle prove attitudinali e degli esami di abilitazione all'esercizio della professione;
- e) nomina e modalità di funzionamento delle commissioni d'esame;
- f) definizione dei compensi e rimborsi delle spese di viaggio in favore dei componenti delle commissioni;
- g) istruttoria delle domande di ammissione alle prove attitudinali;
- h) approvazione della graduatoria delle prove attitudinali e degli esami finali;

- i) rilascio abilitazioni all'esercizio della professione;
- j) vigilanza e monitoraggio sull'attuazione delle attività e verifica dell'efficacia ed efficienza delle azioni svolte;
- k) approvazione delle Linee Guida di rendicontazione, Allegato A alla presente Convenzione.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL COLLEGIO REGIONALE

1. Il Collegio Regionale, istituito dall'art. 13 della legge n. 6/1989, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione di Guida Alpina, ed in quanto tale da intendersi quale "Ente pubblico non economico", si impegna a:
 - a) presentare alla Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta di programma formativo annuale, consistente in:
 - una relazione riportante il fabbisogno formativo in Lombardia, comprensivo di prove attitudinali ed esami di abilitazione;
 - il calendario annuale di effettuazione delle prove attitudinali e d'esame;
 - la stima dei costi per ogni singola attività;
 - il regolamento didattico;
 - gli standard formativi specifici;
 - b) farsi carico dell'organizzazione tecnico-logistica, dell'assistenza e della sicurezza relative alle prove attitudinali pratiche e d'esame;
 - c) realizzare le attività formative in conformità al programma approvato dalla Regione e, solo se precedentemente autorizzate dalla Regione, eventuali ulteriori attività non comprese nel programma o nelle spese preventivate;
 - d) adottare per la selezione degli istruttori e per lo svolgimento dei corsi, procedure e modalità organizzative rispettose delle norme dettate a tal fine per la pubblica amministrazione, e nel rispetto dei principi di trasparenza, di correttezza amministrativa, di economicità della spesa e di imparzialità;
 - e) collaborare, anche con gli operatori turistici locali, alla realizzazione di programmi volti a pubblicizzare e promuovere le iniziative e le attività escursionistiche ed alpinistiche;
 - f) presentare alla Regione la rendicontazione di ogni singola attività entro i termini fissati nelle linee guida approvate con lo schema allegato alla presente Convenzione;
 - g) rispettare il calendario annuale di effettuazione delle prove attitudinali e d'esame approvato dalla Regione, di cui all'art. 2 lett. a) della presente Convenzione;
 - h) avvalersi di personale docente e non docente in possesso delle competenze e professionalità necessarie alla realizzazione delle attività;
 - i) garantire il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamenti, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente e di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo previdenziale e fiscale;

- j) stipulare adeguate assicurazioni per la responsabilità civile e per gli infortuni per allievi e docenti.
2. Il Collegio Regionale, in relazione all'organizzazione delle prove attitudinali e delle prove di esame di abilitazione, dovrà provvedere in particolare ai seguenti adempimenti:
- a) trasmissione alla Regione dell'elenco dei nominativi tra gli iscritti al Collegio Regionale in possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle lett. a) e b), comma 2, art. 11, e delle lett. a) e b) comma 6, art. 14 e delle lett. a) e b) comma 2, art. 18 del r.r. 05/2017, al fine della nomina delle commissioni delle prove attitudinali e delle prove di esame;
 - b) convocazione candidati alle prove attitudinali e alle prove d'esame;
 - c) convocazione dei commissari alle prove attitudinali e alle prove d'esame;
 - d) preparazione terreni e assistenza alle prove attitudinali e alle prove d'esame;
 - e) supporto alle commissioni per le attività di segreteria in occasione delle prove attitudinali e degli esami di abilitazione;
 - f) comunicazione ai candidati degli esiti finali delle prove attitudinali e degli esami di abilitazione;
 - g) ricezione e istruttoria domande di iscrizione ai corsi;
 - h) ricezione e istruttoria domande di iscrizione agli esami;
 - i) gestione completa dei corsi;
 - j) pagamento dei compensi e rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento ai componenti delle commissioni.

ARTICOLO 4 – ONERI FINANZIARI

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione verranno riconosciuti al Collegio Regionale delle Guide Alpine complessivamente € 360.000, che troveranno copertura a valere sul bilancio regionale 2025/2027, ripartiti come segue:

- esercizio 2026 euro 180.000;
- esercizio 2027 euro 180.000;

La Regione eroga al Collegio Regionale, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida di rendicontazione, **Allegato A** alla presente Convenzione:

- una quota pari al 50% della spesa complessiva prevista per ciascun ciclo formativo all'attivazione documentata di ciascun corso, dedotte le quote di iscrizione a carico degli allievi così come stabilite dalla Regione con apposito decreto in sede di attivazione di ogni singolo corso, che sono introitate direttamente dal Collegio Regionale, alla presentazione di regolare e formale rendicontazione da presentarsi non oltre il 30 maggio di ogni anno;
- una quota a saldo della spesa complessiva sostenuta per la formazione, dedotte le quote di iscrizione a carico degli allievi che sono introitate direttamente dal

Collegio Regionale, nei limiti delle risorse stanziare nell'esercizio di riferimento, alla presentazione di regolare, formale e analitica rendicontazione finale da presentarsi comunque non oltre il 20 dicembre di ogni anno.

Regione si riserva la facoltà di effettuare verifiche, anche presso la sede del Collegio, sulla documentazione contabile e amministrativa inerente alle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste nella presente convenzione.

ARTICOLO 5 – DURATA

In coerenza con il ciclo di programmazione dei fabbisogni formativi, la presente convenzione resta in vigore sino al 31/12/2027.

È fatta salva per la Regione la facoltà di procedere alla risoluzione della stessa in qualsiasi momento con formale preavviso al Collegio Regionale di 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., fermo restando il diritto della Regione di chiedere ed ottenere il risarcimento danni, anche in relazione al danno d'immagine, nei seguenti casi:

- a) sospensione o abbandono delle attività intraprese;
- b) gravi e ingiustificate irregolarità nello svolgimento delle attività;
- c) mancato rispetto di solleciti della Regione per rimediare a inadempienze o irregolarità che abbiano compromesso o che possano compromettere la corretta esecuzione delle attività.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, è a carico del Collegio Regionale, che esonera la Regione da ogni domanda, ragione o pretesa di terzi danneggiati. In particolare, la Regione è esonerata da ogni chiamata in causa qualora si verificassero:

- a) irregolarità riguardanti i rapporti lavorativi di cui al punto 1 lettera i) del precedente articolo 3;
- b) mancata o irregolare o non adeguata stipulazione delle assicurazioni di cui al punto 1 lettera j) del precedente articolo 3.

ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE

Il Foro di Milano è competente per ogni controversia che dovesse insorgere fra Regione e Collegio Regionale relativamente all'interpretazione, all'esecuzione e comunque alla corretta applicazione della presente convenzione.

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali per quanto di competenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo ed ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs. 101/2018 recante: *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)."*

Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività. Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124, Milano.

Come da D.G.R. 812/2018, il Collegio regionale è Responsabile del trattamento dei dati per conto del Titolare che, invia specifico atto di nomina al Responsabile, contenente impegni ed istruzioni per lo specifico trattamento.

ARTICOLO 9 – SPESE E TASSE

Tutte le spese imposte e tasse relative alla presente convenzione sono a carico del Collegio Regionale.

ARTICOLO 10 – COMUNICAZIONI

Ai fini della presente convenzione le comunicazioni saranno effettuate ai seguenti indirizzi:

- a) Regione: al Dirigente competente dell'Area Programmazione e Relazioni esterne - Funzione Specialistica "Sport e Giovani - P.zza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano;
- b) Collegio Regionale: al Presidente pro-tempore del Collegio Regionale Guide Alpine Via de' Capitani di Masegra - Castel Masegra – 23100 Sondrio.

Milano, li

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi di legge

Per Regione Lombardia
Il Direttore: Simone Rasetti

Per il Collegio Guide Alpine Lombardia
Il Presidente: Fabrizio Pina